

N. ro 45480 del Repertorio
N. ro 13887 della Raccolta
REGISTRATO A FIRENZE 1 IL 22/01/2009 AL N. 836 SERIE 1 T

ATTO COSTITUTIVO DI
ASSOCIAZIONE O. N. L. U. S.
Repubblica Italiana

L'anno duemilanove, il giorno nove del mese di gennaio, in Firenze, piazza M.
D'Azeglio n. 39.

(9 gennaio 2009)

Innanzi a me dott. POMPILIO MASSARELLI, notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

sono presenti i signori

- TOZZI GIAN PAOLO, nato a Signa (Firenze) il giorno 17 novembre 1949,
residente a Firenze, via P. F. Calvi n. 39, codice fiscale TZZ GPL 49S17
I728U;
- GALLI DANIELE, nato a Pisa il giorno 17 aprile 1960, residente a Firenze,
via Mannelli n. 87, codice fiscale GLL DNL 60D17 G702C;
- SCHNEIDER RAFFAELLA, nata a Roma il giorno 15 marzo 1971, residente a
Bagno a Ripoli (Firenze), frazione Grassina, via Tegolaia n. 60, codice
fiscale SCH RFL 71C55 H501D;
- GASPERINI ANTONELLA, nata a Firenze il giorno 21 maggio 1963, residente
a Scandicci (Firenze), Largo Macchiaioli n. 27, codice fiscale GSP>NNL
63E61 D612H;
- RISALTI GUIDO, nato a Firenze il giorno 7 giugno 1974, residente a
Calenzano (Firenze), via Baldanzese n. 66, codice fiscale RSL GDU 74HO7
D612M.

Dell'entità personale dei costituiti io notaio sono certo.

I medesimi mi hanno chiesto di ricevere il presente atto con il quale,

P r e m e s s o

- che i costituiti si sono resi promotori, unitamente ad altri, della
costituzione di una associazione e che intendono procedere mediante
atto pubblico alla costituzione di tale associazione, della quale
successivamente faranno parte nei modi previsti dallo statuto di cui
appresso eventuali altri soci.

Tanto premesso, convengono quanto segue:

1 - E' costituita tra tutti i componenti una associazione a tempo indeterminato in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata **"ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA AMICI DI ARCETRI o.n.l.u.s."** in sigla "A.A.A.A."

2 - La sede dell'Associazione è stabilita in Firenze, Largo Enrico Fermi n. 5.

3 - L'associazione "ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA AMICI DI ARCETRI O.N.L.U.S." non ha fini di lucro, essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale e precisamente ha per scopo: promuovere la cultura in tutte le sue forme, valorizzando in modo specifico la scienza e la cultura scientifica attuando in maniera continuativa tutte quelle iniziative che appariranno idonee per la divulgazione scientifica, in particolare dell'astronomia.

In particolare potrà realizzare lo studio di progetti finalizzati alla conoscenza della scienza organizzando corsi e visite guidate per gli studenti, quale valido momento educativo nel percorso scolastico, nonché per tutti i cittadini con particolare attenzione alle persone svantaggiate per condizioni economiche di salute sociali quali ad esempio gli immigrati e gli anziani.

Potrà organizzare promuovere ricerche, studi, conferenze, corsi di formazione e attività educativo-didattiche e sociali a scopo divulgativo nell'interesse dei soggetti sopra descritti.

Potrà realizzare pubblicazioni di libri, articoli, saggi e ricerche svolte dai soci e frutto dell'attività culturale della associazione medesima.

Allo scopo L'Associazione potrà operare di concerto con Enti e Istituzioni, in via principale con l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, l'Università degli Studi di Firenze e, a titolo esemplificativo, con la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze e tutti gli Enti pubblici e privati, società e soggetti privati, che vorranno partecipare alle attività e iniziative promosse. In considerazione di ciò potrà stipulare e sottoscrivere con tali enti convenzioni relative. L'Associazione potrà esercitare attività lucrative, anche in convenzione con Enti pubblici o privati, da ritenersi esclusivamente secondarie e strumentali, finalizzate unicamente a procurare strumenti economici utili e necessari al diretto conseguimento dello scopo associativo.

4 - L'Associazione è retta dalla statuto composto da n. 23 articoli che, firmato dai Componenti e da me Notaio, si allega al presente atto con la lettera " A " perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

In particolare lo statuto ribadisce che:

- l'adesione all'associazione, così come il recesso, sono liberi e volontari;
- il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai soci;

- le cariche elettive sono gratuite;
- è escluso qualsiasi scopo di lucro.

5 – A comporre il primo Consiglio direttivo vengono nominati tutti i costituiti, come sopra generalizzati.

6 – Vengono nominati Presidente il signor Tozzi Gian Paolo, Vice Presidente il signor Galli Daniele, Tesoriere la signora Schneider Raffaella e Segretario la signora Gasperini Antonella. Il Presidente è investito della legale rappresentanza dell'associazione stessa nei confronti dei terzi e in giudizio, con firma libera.

I suddetti accettano la carica.

8 – Il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 2009.

9 – Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

10 – I costituiti dispensano me notaio dalla lettura dell'allegato.

Le spese del presente atto, che usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al D. Lgs. n. 460/ 97, sono a carico dell'associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai costituiti che lo hanno approvato e con me notaio lo sottoscrivono.

L'atto, da me diretto, è scritto a macchina da persona di mia fiducia su due fogli per pagine quattro per intero e fin qui della presente quinta.

Sottoscritto alle ore diciotto (18) e minuto venti (20).

F.to Gian Paolo Tozzi;

F.to Daniele Galli;

F.to Raffaella Schneider;

F.to Antonella Gasperini;

F.to Guido Risaliti;

F.to Pompilio Massarelli Notaio.

STATUTO

Articolo 1

E' costituita una libera Associazione senza scopo di lucro in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA AMICI DI ARCETRI o.n.l.u.s." in sigla "A.A.A.A."

Articolo 2 – Scopi

L'Associazione "ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA AMICI DI ARCETRI o.n.l.u.s." non ha fini di lucro, essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di promozione sociale e precisamente ha per scopo:

promuovere la cultura in tutte le sue forme, valorizzando in modo specifico la scienza e la cultura scientifica attuando in maniera continuativa tutte quelle iniziative che appariranno idonee per la divulgazione scientifica in particolare dell'astronomia.

In particolare potrà realizzare lo studio di progetti finalizzati alla conoscenza della scienza organizzando corsi e visite guidate per gli studenti, quale valido momento educativo nel percorso scolastico, nonché per tutti i cittadini con particolare attenzione alle persone svantaggiate per condizioni economiche, di salute, sociali, quali ad esempio gli immigrati e agli anziani.

Potrà organizzare e promuovere ricerche, studi, conferenze, corsi di formazione e attività educativo-didattiche e sociali a scopo divulgativo, nell'interesse dei soggetti sopra descritti.

Potrà realizzare pubblicazioni di libri, articoli, saggi e ricerche svolte dai soci e frutto dell'attività culturale della associazione medesima.

Allo scopo l'Associazione potrà operare di concerto con Enti e Istituzioni, in via principale con l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, l'Università degli Studi di Firenze e, a titolo esemplificativo, con la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze e tutti gli Enti pubblici e privati, società e soggetti privati, che vorranno partecipare alle attività e iniziative promosse. In considerazione di ciò potrà stipulare e sottoscrivere con tali enti convenzioni ad hoc.

L'Associazione potrà esercitare attività lucrative, anche in convenzione con Enti pubblici e privati, da ritenersi esclusivamente secondari e strumentali, finalizzate unicamente a procurare strumenti economici utili e necessari al diretto conseguimento dello scopo associativo. L'Associazione potrà compiere tutti gli

atti e negozi, così come prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l' acquisizione a qualsiasi titolo di sedi esterne a quelle dell' Associazione, avvalendosi anche della collaborazione di qualificate istituzioni, enti pubblici o privati interessati.

L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni od enti.

L'Associazione opererà il perseguimento esclusivo delle finalità su esposte essendo espressamente preclusa ogni attività rivolta a finalità diverse.

Articolo 3 – Durata e Sede

L'Associazione ha durata illimitata.

Ha sede a Firenze.

Articolo 4 – Soci

Gli Associati possono essere persone fisiche e\o giuridiche, enti e istituzioni pubbliche e private.

Sono soci coloro, persone fisiche o Enti, non necessariamente in possesso di competenze scientifiche, che presentino per iscritto domanda in carta libera al Consiglio Direttivo, il quale esprimerà la relativa accettazione all'unanimità.

Il Consiglio è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto della domanda di associazione.

L' adesione ha effetto dalla data della delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

I Soci accettano gli scopi dell'associazione e partecipano attivamente alla loro realizzazione.

I soci ordinari sono tenuti a versare le quote eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile, essa può venir meno per i seguenti motivi:

- Recesso da comunicare per iscritto entro il 31 Dicembre di ciascun anno;
- Delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto agli obblighi e alle norme del presente statuto, per altri motivi che comportino indegnità, ovvero per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Divengono Soci onorari coloro che, persone fisiche o Enti, si siano distinti nel campo di attività degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

L'attribuzione di tale qualifica sarà stabilita liberamente dal Consiglio direttivo con decisione unanime dei presenti; i soci onorari hanno tutte le qualifiche dei soci ordinari, partecipano alle assemblee ed esercitano diritto di voto.

Non sono tenuti al versamento delle eventuali quote periodiche.

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che pervengano a qualunque titolo;
- erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni, lasciti, contributi e proventi diversi.

Le entrate sono costituite:

- quote associative laddove istituite;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse, vendita occasionale a titolo promozionale di materiale didattico e divulgativo di produzione interna all'associazione o acquisito all'esterno da terzi, raccolte di fondi, erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni, lasciti, contributi e proventi diversi.
- ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale compresi contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche.

Articolo 6 – Organi sociali

Gli organi sociali sono :

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Revisori dei conti

Tutte le cariche sono gratuite .

Articolo 7 – Assemblea dei soci: composizione

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari e onorari.

Articolo 8 – Assemblea : convocazione

L'Assemblea dei soci deve essere convocata con l'invio dell'Ordine del Giorno a mezzo raccomandata, fax, o posta elettronica, o con altro mezzo idoneo che attesti che il socio abbia avuto comunicazione dell'avviso di convocazione almeno 8 giorni prima della data fissata della riunione. Potrà contenere contestualmente l'avviso di una seconda convocazione fissata non prima di 24 ore a distanza dalla prima.

Possono prendere parte e votare all'Assemblea tutti i soci, fondatori, onorari e i soci ordinari.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione in particolare del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta domanda dalla metà più

uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Articolo 9 – Assemblea: deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o da un membro del Consiglio. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea.

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Nell'Assemblea ordinaria per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione, per quella straordinaria occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta anche telematica. Le modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'Assemblea straordinaria solo se poste all'ordine del giorno.

Articolo 10 – Assemblea: compiti

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

L'approvazione del rendiconto economico e della reazione sull'attività svolta nonché del preventivo;

la nomina del Consiglio direttivo;

la nomina del Collegio dei Revisori del Conti;

Eventuali problematiche che necessitino di apposita delibera per le attività ordinarie dell'associazione, in quanto previste in maniera specifica dallo statuto.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- l'eventuale modifica dello statuto
- lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dei beni patrimoniali ai sensi del C.C e della L. 266/91.

Articolo 11 – Consiglio direttivo: composizione e durata

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci variabile tra 3 e 5 membri. Nel proprio interno elegge almeno il Presidente, il Tesoriere e un Segretario. Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

Il Consiglio dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere è facoltà del Consiglio cooptare un sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea per la ratifica. Solo nel caso in cui

manchi la maggioranza dei Consiglieri si procederà alla convocazione urgente dell'Assemblea dei soci.

Articolo 12 – Consiglio direttivo: convocazione e deliberazioni

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri. Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 3 giorni prima (salvo i casi d'urgenza in cui è sufficiente la completa e corretta informazione di tutti i componenti sugli argomenti all'ordine del giorno) tramite raccomandata, fax o posta elettronica, esse sono presiedute dal Presidente o in sua mancanza dal consigliere più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in video-conferenze e in tele-conferenza.

E' prevista la delega telematica. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I membri del Consiglio direttivo possono esprimere il proprio voto a mezzo telefax o posta elettronica su specifici argomenti previsti dall'agenda e, in caso di particolare esigenza, su richiesta del Presidente.

Articolo 13 – Consiglio direttivo: compiti

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- approvare il rendiconto economico e del preventivo da sottoporre all'assemblea dei soci;
- deliberare l'entità e la periodicità delle quote associative;
- redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- stabilire le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie procedere alla convocazione;
- adottare tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'Associazione compresa la ricerca di finanziamenti/sponsorizzazioni e la partecipazione a bandi pubblici di finanziamento e di progetti;
- autorizzare collaborazioni con enti pubblici e/o privati per la realizzazione delle finalità sociali;
- assumere collaboratori retribuiti, nei limiti strettamente necessari al buon funzionamento dell'associazione anche tramite delega ad uno specifico organo costituito anche da non associati;

- deliberare l'esclusione dei soci;
- nominare i Soci onorari.

Articolo 14 – Consiglio direttivo: responsabilità

Il Consiglio direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del Codice Civile.

Articolo 15 – Cariche sociali: Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza, ha poteri di firma libera per l'ordinaria amministrazione e per la straordinaria.

Articolo 16 – Cariche sociali: Consigliere delegato

Un Consigliere può essere delegato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Cariche sociali: Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.

Il Segretario redige i verbali e coadiuva il Presidente.

Articolo 18 – Collegio dei Revisori dei conti

I Revisori dei Conti (2 effettivi e 1 supplente) sono eletti dall'Assemblea, anche non soci. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio direttivo e all'Assemblea. I revisori, che restano in carica tre anni, sono rieleggibili, devono esaminare il bilancio dell'Associazione, constatarne la regolarità amministrativa e formale, e inviare una relazione della loro opera al Presidente del Consiglio direttivo e per conoscenza a tutti i membri dello stesso, nonché all'Assemblea. La carica di Revisore dei conti è a titolo gratuito.

Articolo 19 – Compensi e rimborsi

Sono previsti rimborsi spese a piè di lista per i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori limitatamente all'espletamento della loro carica. Sono previsti inoltre rimborsi spese anche a titolo forfettario per tutti gli associati limitatamente allo svolgimento della attività legate al funzionamento dell'Associazione.

Articolo 20 – Esercizio finanziario e di bilancio

L' esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tale termine l'Assemblea approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere depositati presso la sede sociale, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio sindacale, onde i soci possano prenderne visione.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserva o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 21 – Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci.

Articolo 22 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall'art. 21 del presente statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si rimanda alle norme in materia di Enti contenute nel libro I nel Codice Civile e, in subordine , alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, al decreto legislativo 04 dicembre 1997, n. 460 e alle leggi vigenti in quanto compatibili.

Unica postilla.

F.to Gian Paolo Tozzi;

F.to Daniele Galli;

F.to Rafaella Schneider;

F.to Antonella Gasperini;

F.to Guido Risaliti;

F.to Pompilio Massarelli Notaio.

COPIA CONFORME, composta da n.5 (cinque) fogli, rilasciata per uso di Legge.

Firenze, 29 gennaio 2009